

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

comune di

commune de



AYMAVILLES

PRGC

piano regolatore generale comunale

approvato con DGR n° 817 del 13 giugno 2014 e DCC n° 17 del 23 luglio 2014

VARIANTE NON SOSTANZIALE N° 03

RELAZIONE

adozione:

Del.C.C. n° del / /

approvazione:

Del.C.C. n° del / /

Sindaco: Sig.^{ra} Loredana PETEY

Tecnico incaricato: Arch. Andrea Marchisio

sommario

1.	PREMESSA	5
2.	ITER PROCEDURALE DEL PRG E DEL RE VIGENTI	6
3.	TIPOLOGIA DELLA VARIANTE	9
4.	OBBLIGATORietà O MENO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS	12
5.	DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE <i>SCELTE</i> DELLA VARIANTE E RELATIVA MOTIVAZIONE.....	13
6.	CONFRONTO TRA LE <i>SCELTE</i> DELLA VARIANTE E LE <i>NORME PER PARTI DI TERRITORIO</i> E PER <i>SETTORI</i> DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP). 25	
	6.1. Confronto tra le scelte della variante e le norme per parti di territorio del PTP (rif. carta di assetto del territorio e dell'uso turistico – rif. NTA PTP, artt. 10÷19)	25
	6.2. Confronto tra le scelte della variante e le norme per settori del PTP (rif. carta di assetto del territorio e dell'uso turistico – rif. NTA PTP, artt. 20÷40).....	26
7.	CONFRONTO TRA LE <i>SCELTE</i> DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/1998.....	28
8.	CONFRONTO TRA LE <i>SCELTE</i> DELLA VARIANTE E IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE.....	31
9.	PROCEDURA DI FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PRESENTE <i>VARIANTE</i>	32

1. PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Aymavilles, con Determinazione del Servizio Tecnico n° 124 del 28/05/2018, ha incaricato il sottoscritto Architetto Andrea Marchisio della redazione della presente Variante non sostanziale n° 03 al PRGC vigente, quest'ultimo approvato con DGR n° 817/2014 e DCC n° 17/2014, di seguito denominata Variante.

La presente **Variante**, i cui contenuti sono precisati nel successivo capitolo 5,

- **si articola nelle seguenti componenti:**
 - 1) **Sottozona Ba14 - LE MICHELEY, LE DIALLEY, SAINT-MAURICE, LE BETTEX:** perfezionamento degli "*Usi e attività*" ammissibili (agriturismo);
 - 2) **Sottozona Ed10 - cava/discarica PESSE:** perfezionamento degli "*Usi e attività*" ammissibili (deposito materiali edili);
 - 3) **Sottozona Eg3 - LES CRETES:** perfezionamento delle "*Modalità di azione e di intervento*" (volumi interrati vitivinicoli);
 - 4) **Sottozona Eg8 - LE BETTEX, SAINT-MAURICE, VENOIR:** perfezionamento degli "*Usi e attività*", nonché delle "*Modalità di azione e di intervento*" (ricovero rapaci).

- **NON deve essere preliminarmente concertata con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.**

La presente **Variante**, così come meglio specificato nel successivo capitolo 3, **si configura come di tipo "non sostanziale"**, ai sensi dell'art.14 della l.r. 06.04.98, n° 11.

In quanto tale, la presente **Relazione**, così come prescritto dal c.3 del Par.1 del Cap.4 della DGR 15.02.1999, n° 418, è stata redatta sulla base dello schema di cui al P.to B1 del Par.2 del Cap.4 della suddetta DGR n° 418/1999, rispetto al quale sono stati aggiunti, oltre alla presente "*Premessa*", i capitoli 2 – "*Iter procedurale del PRG e del RE vigenti*", 3 – "*Tipologia della Variante*" e 4 – "*Obbligatorietà o meno della Valutazione Ambientale Strategica - VAS*".

Gli elaborati costituenti la presente **Variante** sono:

- la presente "*Relazione*"
- "*Allegati cartografici e normativi*".

2. ITER PROCEDURALE DEL PRG E DEL RE VIGENTI

IL PRG vigente ha avuto finora il seguente iter:

ITER PRG VIGENTE				
Titolo/Oggetto	Tipologia ¹	Adozione	Approvazione	Note
PRG originario	PRG	DCC n° 184 del 22.12.1986 n° 34 del 04.09.1991 n° 47 del 12.08.1991	DGR: n°8112 del 06.10.1995	-
Variante 01	V	DCC: n°18 del 13.05.1999 n° 35 del 28.10.1999	DGR: n°1922 del 12.06.2000 DCC n° 33 del 22.09.2000	-
Variante 02 Sistemazione strada interna alle Fraz. Caouz- La Poyaz con relativi parcheggi	VNS	DCC: n°27 del 01.10.1998	DCC: n°8 del 24.02.1999	-
Variante 03 Sistemazione dell'area mercato e completamento degli impianti di arredo urbano	VNS	DCC: n°28 del 01.10.1998	DCC: n°9 del 24.02.1999	-
Variante 04 Costruzione di un parcheggio nella Zona denominata "Area Caduti"	VNS	DCC: n°33 del 28.12.1998	DCC: n°19 del 13.05.1999	-
Variante 05 Variante alle N.T.d'A.: Art. 28- Zone E - Zone agricole	VNS	DCC: n°36 del 28.01.1999	DCC: n°5 del 20.03.2000	-
Variante 06 Variante alle N.T.d'A.: Art. 18- Fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali	VNS	DCC: n°40 del 29.12.1999	DCC: n°6 del 20.03.2000	-
Variante 07 Variante Tav. 10 - Tabelle	VNS	DCC: n°7 del 20.03.2000	DCC: n°34 del 22.09.2000	-
Variante 08 Trasferimento di aree da zona FS3 a zona agricola	VNS	DCC: n°8 del 20.03.2000	DCC: n° 35 del 22.09.2000	La DCC n° 35/2000 non approva la variante.
Variante 09 Variante alle N.T.d'A.: Art. 28- Zone E - Zone agricole	VNS	DCC: n°9 del 20.03.2000	-	La Var. 09 non viene portata in approvazione.
Variante 10 Variante alle N.T.d'A.: Art. 18- Fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali	VNS	DCC: n°1 del 14.03.2001	DCC: n°6 del 04.06.2001	-
Variante 11	VNS	DCC:	DCC:	-

¹ **PRG** = Piano Regolatore Generale originario

V = Variante generale/sostanziale

VNS = Variante non sostanziale

M = Modifica non costituente variante

ITER PRG VIGENTE				
Titolo/Oggetto	Tipologia 1	Adozione	Approvazione	Note
Variante alle N.T.d'A.: Art. 25- Aree senza particolari interessi ambientali		n°4 del 27.02.2003	n°12 del 30.06.2003	
Variante 12 Classificazione fabbricati	VNS	DCC: n°5 del 27.02.2003	DCC: n°13 del 30.06.2003	-
Variante 13 Strada di allacciamento alla Fraz. di Ozein	VNS	DCC: n°8 del 18.04.2003	DCC: n°14 del 24.09.2003	-
Variante 14 Piazzale Fraz. Ozein-Belley	VNS	DCC: n°2 del 14.04.2004	DCC: n°15 del 20.10.2004	-
Variante 15 Lavori di sistemazione area adiacente al campo sportivo	VNS	DCC: n°8 del 21.03.2005	DCC: n°28 del 09.06.2005	-
Variante 16 Variante alle N.T.d'A.: Art. 26- Zone omogenee BC	VNS	DCC: n°40 del 27.10.2005	DCC: n°3 del 27.01.2006	-
Variante 17 Marciapiede dal piazzale municipale all'edificio pluriuso	VNS	DCC: n°38 del 27.10.2005	DCC: n°10 del 15.03.2006	-
Variante 18 Parcheggio Champessolin	VNS	DCC: n°36 del 30.10.2006	DCC: n°3 del 30.03.2007	-
Variante 19 Strada Ozein-Pos	VNS	DCC: n°8 del 20.03.2008	DCC: n°17 del 29.05.2008	-
Variante 20 Piazzale in loc. Micheley e ammodernamento della strada di accesso	VNS	DCC: n°11 del 05.06.2009	DCC: n°20 del 28.09.2009	-
Variante sostanziale al PRG in adeguamento alla l.r. 11/1998 ed al PTP	VS	Testo Preliminare: DCC n° 1 del 18.01.2013 Testo Definitivo: DCC n° 26 del 09.10.2013	DGR: n° 817 del 13.06..2014 DCC: n° 17 del 23.07.2014	
VNS n° 1 Modifica classificazione edifici Zona Ad2 - VIEYES	VNS	DCC: n° 18 del 27.04.2016	DCC: n° 44 del 27.07.2016	
VNS n° 2 A) modifica classificazione edificio Zona A331 - TURLIN DESSOUS; B) ampliamento della Zona di PRGC Ac1 sita in loc. OZEIN	VNS	DCC: n° 2 del 20.02.2017	DCC: n° 25 del 26.07.2017	

Il Comune di Aymavilles non è dotato di strumenti attuativi (PUD – PdR – NA).

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI				
Titolo/Oggetto	Tipologia 2	Adozione	Approvazione	Note

² PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI				
Titolo/Oggetto	Tipologia 2	Adozione	Approvazione	Note
/	/	/	/	/

Il R.E. del Comune di Aymavilles ha avuto finora il seguente iter:

ITER RE VIGENTE				
Titolo/Oggetto	Tipologia 3	Adozione	Approvazione	Note
RE originario	RE	DCC n° 82 del 20.07.1987	DGR: n°8112 del 06.10.1995	
RE nuovo	N	DCC: n°23 del 30.09.2014	DCC: n° 36 del 23.12.2014	

NA = Normativa di Attuazione per le Zone A

PdR = Piano di Recupero

3 RE = Regolamento Edilizio originario

M = Modifica

N = Nuovo RE

3. TIPOLOGIA DELLA VARIANTE

La presente *Variante* risulta di tipo:

NON SOSTANZIALE

così come riscontrabile dal seguente prospetto di confronto tra la casistica regionale definita dall'art. 14 della L.R. 06.04.98 n° 11 ed i contenuti della *Variante* proposta:

CASISTICA REGIONALE		INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE VARIANTE
TIPOLOGIA	OGGETTO ⁴	
Modifica non costit. Variante ⁵	a) correzione di errori materiali e degli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio	
	b) adeguamenti di limitata entità , imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale	
	c) modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi , senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/98	
	d) adeguamenti di limitata entità , che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento attuativo	
	e) determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio	
	f) modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente , le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità	
	g) riconferma dei vincoli per i servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG	
	h) destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici	
Variante sostanziale generale ⁶	a) riconsidera lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente	
	b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG , con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi	
	c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g)	
Variante sostanziale parziale	a) incrementano , tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di sviluppo economico, l'indice di edificabilità delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, in misura superiore al 10% dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente	

⁴ Rif. : commi 1÷7 art. 14 l.r. 06.04.1998, n° 11.

⁵ Rif. : comma 7, art. 14 l.r. 06.04.1998, n° 11.

⁶ Rif. : comma 2, art. 14, l.r. 06.04.1998, n° 11.

CASISTICA REGIONALE		INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE VARIANTE
TIPOLOGIA	OGGETTO 4	
7	<p>b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1% e il 5% dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'art.13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata.</p> <p>Incrementi consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento.</p> <p>Le percentuali di incremento, si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'art. 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso.</p> <p>L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.</p>	
	<p>c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1% e il 10% dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona interessata.</p> <p>Incrementi consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento.</p> <p>Le percentuali di incremento, si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'art. 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso.</p> <p>L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.</p>	
	<p>d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato:</p>	
	<p>1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere:</p> <p>a) - usi ed attività di tipo naturalistico;</p> <p>b) - usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;</p> <p>c) - residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;</p>	
	<p>2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unità bovine adulte (UBA);</p>	
	<p>e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP</p>	
<p>f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano:</p>		

7 Rif. : comma 3, art. 14, l.r. 06.04.1998, n° 11.

CASISTICA REGIONALE		INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE VARIANTE
TIPOLOGIA	OGGETTO 4	
	1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;	
	2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A;	
	3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere b) e c)	
	g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti;	
	h) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio , con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 7, lettera d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento	
	i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri	
	j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'art. 15, comma 16 , relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosità.	
Variante non sostanziale 8	16. Tutti gli altri casi	X (così come specificatamente descritto nel successivo Cap. 5)

8 Rif. : lett. d), comma 1, art. 14, l.r. 06.04.1998, n° 11.

4. OBBLIGATORIETÀ O MENO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS

Ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della l.r. 06.04.1998, n° 11, **la presente Variante**, essendo di tipo “*non sostanziale*” (così come specificatamente descritto nel successivo Cap.5)


NON È DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

5. DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE SCELTE DELLA VARIANTE E RELATIVA MOTIVAZIONE

La presente *Variante*, si articola nelle seguenti componenti:

1) Sottozona Ba14 - LE MICHELEY, LE DIALLEY, SAINT-MAURICE, LE BETTEX: perfezionamento degli "Usi e attività" ammissibili (agriturismo)

La variante consiste nel **perfezionamento degli "Usi e attività"**, mediante inserimento nella Tabella di sottozona 1.6 della destinazione d'uso "**B24 - agriturismo**".




Estratto C.T.R. - scala 1:5.000

La variante è motivata dall'**esigenza di consentire la realizzazione di un'attività di agriturismo** mediante intervento su edificio esistente.

In particolare, relativamente alla **perimetrazione di sottozona** ed ai **parametri urbanistico-edilizi**:

- la variante NON comporta **nessuna modifica** rispetto al PRG vigente.

La sottozona **non è interessata da vincoli** derivanti dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, dall'art. 40 delle NAPTP e dalla l.r. 56/1983, così come rilevabile dalla Tav. M5 di PRG, le cui indicazioni si riportano di seguito in estratto



Estratto indicazioni Tav. M5 di PRG - scala 1:2.000

La presente variante comporta l'adeguamento dei seguenti elaborati:

- **Allegato 1 – Tabelle di sottozona – Tab. 1.6** (vd. All. 1.1);
In particolare la colonna degli "Usi e attività", viene integrata con l'aggiunta del seguente testo:
Agro-silvo-past.: B24 (3bis)
(3bis) Limitatamente alla sottozona Ba14.

Legenda:


~~abc~~ testo vigente oggetto di eliminazione
abc nuovo testo

La presente variante, **NON incidendo** su “*beni tutelati ai sensi del DLgs 22.01.2004, n.42, dell’art. 40 delle NAPTP e della L.R. 56/1983*, **NON richiede** ai sensi del c.1 dell’art. 16 della l.r. 11/1998 e s.m.i, **la concertazione con le strutture regionali** competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

La presente variante, non rientrando nei casi di cui ai commi 2, 3 e 7 dell’art. 14 della l.r. 11/1998, **si configura come variante non sostanziale**.

2) Sottozona Ed10 - cava/discarica PESSE: perfezionamento degli "Usi e attività" ammissibili (deposito materiali edili)

La variante consiste nel **perfezionamento degli "Usi e attività"**, mediante **inserimento** nella Tabella di sottozona 1.23 dell'ammissibilità di **deposito materiali edili**, in analogia a quanto già previsto per la sottozona Ed6.



Estratto C.T.R. - scala 1:5.000

La variante è motivata dall'**esigenza di un riordino ambientale**, con concentrazione dei depositi di materiali edili in punti specifici del territorio comunale.


In particolare, relativamente alla **perimetrazione di sottozona** ed ai **parametri urbanistico-edilizi**:

- la variante NON comporta **nessuna modifica** rispetto al PRG vigente.

La sottozona è **parzialmente interessata da vincoli** derivanti dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, dall'art. 40 delle NAPTP e dalla l.r. 56/1983.

In particolare, così come rilevabile dalla Tav. M5 di PRG, le cui indicazioni si riportano di seguito in estratto, le aree vincolate interessano:

- "bosco di tutela";



Estratto indicazioni Tav. M5 di PRG - scala 1:2.000

Alla luce di quanto sopra, **l'ammissibilità di deposito materiali edili sarà limitata alle aree non interessate dal suddetto vincolo.**

La presente variante comporta l'**adeguamento dei seguenti elaborati:**

- **Allegato 1 – Tabelle di sottozona – Tab. 1.23** (vd. All. 2.1):
In particolare la nota (1) di cui alla colonna degli "*Usi e attività*", viene integrata come segue:
 - (1) **Per deposito materiali edili, limitatamente alla sottozona Ed6 una volta completata la discarica per inerti ed alla sottozona Ed10 nell'ambito delle aree non interessate da vincolo paesaggistico, per deposito materiali edili.**

Legenda:


~~abc~~ testo vigente oggetto di eliminazione
abc nuovo testo

La presente variante, **NON incidendo** su “*beni tutelati ai sensi del DLgs 22.01.2004, n.42, dell’art. 40 delle NAPTP e della L.R. 56/1983, non richiede* ai sensi del c.1 dell’art. 16 della l.r. 11/1998 e s.m.i, **la concertazione con le strutture regionali** competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

La presente variante, non rientrando nei casi di cui ai commi 2, 3 e 7 dell’art. 14 della l.r. 11/1998, **si configura come variante non sostanziale.**

3) Sottozona Eg3 - LES CRETES: perfezionamento delle "Modalità di azione e di intervento" (volumi interrati vitivinicoli)

La variante consiste nel perfezionamento delle "Modalità di azione e di intervento", mediante inserimento nella Tabella di sottozona 1.35 di "c14 - nuova edificazione rurale o connessa ad aziende agricole", ad uso B3 - viticoltura, secondo quanto previsto dal giudizio di razionalità e limitatamente a volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno esistente, con copertura in terra vegetale di spessore tale da garantire la coltivazione viticola soprastante.



Estratto C.T.R. - scala 1:10.000

La variante è motivata dall'**esigenza di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'attività di viticoltura** presente nella sottozona.

L'inserimento nella Tabella di sottozona 1.35 della "modalità di azione e di intervento" "c14 - nuova edificazione rurale o connessa ad aziende agricole", è peraltro coerente con quanto già previsto dal comma 15 dell'art. 55 delle NTA che recita:

"15. Gli interventi di nuova edificazione rurale sono limitati alle seguenti sottozone:

- a) Eg24, Eg30, Eg31, Eg36, Eg38, Eg47 per le strutture legate all'allevamento zootecnico, alle attività apistiche e a centri di turismo equestre dotati di connesse strutture ricettive;
- b) Eg2, **Eg3**, Eg14, Eg17 ed Eg19 per le strutture legate alla viticoltura e alla frutticoltura;
- c) Eg14 ed Eg15 per le strutture legate alla viticoltura e alle attività florovivaistiche;
- d) Eg7 per le strutture legate all'allevamento di cavalli con un massimo di equivalenti UBA n.6 con superficie netta massima pari a 70 m², asservita ad una superficie coltivata non inferiore a 2.000 m² per UBA e con le caratteristiche tipologiche di cui all'art. 59 comma 4.

Tali strutture dovranno essere rimosse al venir meno dell'allevamento."


In particolare, relativamente alla **perimetrazione di sottozona** ed ai **parametri urbanistico-edilizi**:

- la variante NON comporta **nessuna modifica** rispetto al PRG vigente.

La sottozona è **parzialmente interessata da vincoli** derivanti dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, dall'art. 40 delle NAPTP e dalla l.r. 56/1983.

In particolare, così come rilevabile dalla Tav. M5 di PRG, le cui indicazioni si riportano di seguito in estratto, le aree vincolate interessano:

- "I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua ... e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna" (Dora Baltea);
- bosco di tutela;
- zona di interesse archeologico (AA4 / LMA1 - Areale in loc Les Cretes caratterizzato dalla presenza di due alture sub-circolari per le quali si ipotizza un'origine o comunque una frequentazione antropica);
- LMP1 - zona di valenza paesaggistica.



Estratto indicazioni Tav. M5 di PRG - scala 1:10.000

Alla luce di quanto sopra, **l'ammissibilità di nuova edificazione rurale in interrato sarà limitata** alle aree non interessate dai suddetti vincoli.

La presente variante comporta l'**adeguamento dei seguenti elaborati**:

- **Allegato 1 – Tabelle di sottozona – Tab. 1.35** (vd. All. 3.1);
In particolare la nota (8) di cui alle colonne delle "Modalità di azione e di intervento", viene integrata come segue:
(8) **Limitatamente alle sottozone Eg14 ed Eg15 per usi B12 ed alla sottozona Eg3 per usi B3, in quest'ultimo caso, purché nell'ambito delle aree non interessate dai vincoli paesaggistici e limitatamente a volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno esistente, con copertura in terra vegetale di spessore tale da garantire la coltivazione viticola soprastante.**

Legenda:

- ~~abc~~ testo vigente oggetto di eliminazione
- abc nuovo testo

La presente variante, **NON incidendo** su "beni tutelati ai sensi del DLgs 22.01.2004, n.42, dell'art. 40 delle NAPTP e della L.R. 56/1983, **non richiede** ai sensi del c.1

dell'art. 16 della l.r. 11/1998 e s.m.i, **la concertazione con le strutture regionali** competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

La sottozona:

- è da considerare **di particolare pregio paesaggistico, ambientale o di particolare interesse agro-silvo-pastorale** ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente ^{9 10}

La presente variante, pur prevedendo nuova edificazione per usi ed attività di carattere agricolo:

- rientra nei casi di esclusione di cui al punto d.1.b) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 11/1998;
 - NON rientra nel caso di cui al p.to d.2) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 11/1998;
 - NON rientra nel caso di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 11/1998;
- e pertanto **si configura come variante non sostanziale.**


⁹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 14, comma 3, lettere d) ed f).

¹⁰ estratto da comma 1 dell'art. 55 delle NTA di PRG:

"... *Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente¹⁰, le sottozone Eg sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico, ambientale o di particolare interesse agro-silvo-pastorale, ad esclusione di:*
- *Eg34 (caratterizzata da terreni poco produttivi in abbandono)*"

4) Sottozona Eg8 - LE BETTEX, SAINT-MAURICE, VENOIR: perfezionamento degli "Usi e attività", nonché delle "Modalità di azione e di intervento" (ricovero rapaci)

La variante consiste nel perfezionamento degli "Usi e attività" e delle "Modalità di azione e di intervento", mediante inserimento nella Tabella di sottozona 1.37 rispettivamente di "B16 - altre attività agricole" e "c14 - nuova edificazione rurale o connessa ad aziende agricole".



Estratto C.T.R. - scala 1:5.000

La variante è motivata dall'esigenza di consentire la realizzazione di un ricovero per rapaci, con una consistenza equivalente non superiore ad 1 (una) unità di bovine adulte (UBA), dove:

1 rapace = 0,0169 UBA.

Le voliere potranno avere una superficie complessiva non superiore a 50 m² ed altezza non superiore a 4,00 m..


In particolare, relativamente alla perimetrazione di sottozona ed ai parametri urbanistico-edilizi:

- la variante NON comporta nessuna modifica rispetto al PRG vigente.

La sottozona è parzialmente interessata da vincoli derivanti dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, dall'art. 40 delle NAPTP e dalla l.r. 56/1983.

In particolare, così come rilevabile dalla Tav. M5 di PRG, le cui indicazioni si riportano di seguito in estratto, le aree vincolate interessano:

- bosco di tutela;



Estratto indicazioni Tav. M5 di PRG - scala 1:5.000

Alla luce di quanto sopra, **l'ammissibilità di nuova edificazione rurale sarà limitata** alle aree non interessate dal suddetto vincolo.

La presente variante comporta l'**adeguamento dei seguenti elaborati:**

- **Allegato 1 – Tabelle di sottozona – Tab. 1.37** (vd. All. 4.1);
In particolare:

negli "*Usi e attività*", viene inserito

B16 (5bis)

(5bis) Limitatamente alla sottozona Eg8, per ricovero rapaci

nelle "*Modalità di azione e di intervento*", viene inserito:

c14 (8bis)

(8bis) Limitatamente alla sottozona Eg8, con le prescrizioni di cui al comma 15 dell'art. 55 delle NTA

- **comma 15, Art. 55, NTA** (vd. All. 4.2);
il comma 15 dell'art. 55 delle NTA viene integrato con l'inserimento della lettera a) ter):

"15. Gli interventi di nuova edificazione rurale sono limitati alle seguenti sottozone:

- a) *Eg24, Eg30, Eg31, Eg36, Eg38, Eg47 per le strutture legate all'allevamento zootecnico, alle attività apistiche e a centri di turismo equestre dotati di connesse strutture ricettive;*
- a_{bis}) Eg8 per le strutture legate al ricovero di rapaci, purché nell'ambito delle aree non interessate da vincolo paesaggistico e limitatamente, con consistenza equivalente non superiore ad 1 unità di bovine adulte (UBA), superficie complessiva non superiore a 50 m² ed altezza non superiore a 4,00 m.;*
- b) *Eg2, Eg3, Eg14, Eg17 ed Eg19 per le strutture legate alla viticoltura e alla frutticoltura;*
- c) *Eg14 ed Eg15 per le strutture legate alla viticoltura e alle attività florovivaistiche;*
- d) *Eg7 per le strutture legate all'allevamento di cavalli con un massimo di equivalenti UBA n.6 con superficie netta massima pari a 70 m², asservita ad una superficie coltivata non inferiore a 2.000 m² per UBA e con le caratteristiche tipologiche di cui all'art. 59 comma 4. Tali strutture dovranno essere rimosse al venir meno dell'allevamento."*

Legenda:

- abe** testo vigente oggetto di eliminazione
- abc** nuovo testo

La presente variante, **NON incidendo** su "beni tutelati ai sensi del DLgs 22.01.2004 n.42, dell'art. 40 delle NAPTP e della L.R. 56/1983, **NON richiede** ai sensi del c.1 dell'art. 16 della l.r. 11/1998 e s.m.i, **la concertazione con le strutture regionali** competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

La sottozona:

- è da considerare **di particolare pregio paesaggistico, ambientale o di particolare interesse agro-silvo-pastorale** ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente ^{11 12}

La presente variante, pur prevedendo nuova edificazione per usi ad attività di carattere agricolo:

- rientra nei casi di esclusione di cui al punto d.1.b) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 11/1998;
- rientra nel caso di esclusione di cui al p.to d.2) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 11/1998;
- NON rientra nel caso di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 11/1998; e pertanto **si configura come variante non sostanziale.**

¹¹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 14, comma 3, lettere d) ed f).

¹² estratto da comma 1 dell'art. 55 delle NTA di PRG:

"... Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente¹², le sottozone Eg sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico, ambientale o di particolare interesse agro-silvo-pastorale, ad esclusione di:
- Eg34 (caratterizzata da terreni poco produttivi in abbandono)"

6. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO E PER SETTORI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP)

La presente *Variante*,

essendo coerente
con i contenuti di cui alla Relazione della
"Variante sostanziale al P.R.G. in adeguamento alla l.r. 11/1998 ed al P.T.P.,
risulta implicitamente coerente anche con
le norme per parti di territorio e per settori del P.T.P..

Si riporta comunque di seguito il **confronto puntuale** tra le scelte della variante e le norme per parti di territorio e per settori del P.T.P.

La presente *Variante*

E' COERENTE
CON LE NORME DIRETTAMENTE COGENTI DEL PTP

In particolare, così come previsto nella parte seconda, punto B1 del capitolo 4 della deliberazione di Giunta Regionale n° 418 del 15.02.99, si riporta il seguente

confronto tra le scelte della variante e

- le "norme per parti di territorio" del P.T.P.
(rif.: carta assetto del territorio e dell'uso turistico; NTA PTP artt. 10÷19)
- le "norme per settori" del P.T.P.
(rif.: carta assetto del territorio e dell'uso turistico; NTA PTP artt. 20÷40)

6.1. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL PTP (rif. carta di assetto del territorio e dell'uso turistico – rif. NTA PTP, artt. 10÷19)

Relativamente alle "**norme per parti del territorio**", la variante, così come rilevabile dalla tavola n° 1 del P.T.P. – "Assetto generale" – scala 1:50.000, dalle tavole n° 6060 e 6860 – scala 1:20.000, nonché dalla Tav. M1 di PRG ricade:

- nel "sistema boschivo", di cui all'art. 13 delle N.d'A. del P.T.P.:
le componenti della variante interessate risultano essere:
2) sottozona Ed10 (deposito materiali edili);
All'interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti
La *Variante* non risulta coerente né con *l'indirizzo caratterizzante di mantenimento (MA) ... del patrimonio forestale per usi ed attività inerenti la conduzione degli alpeggi, agricoli o forestali A1*, né con gli altri interventi ammessi di riqualificazione
Tuttavia si precisa che **la sottozona di PRG è già attualmente destinata a cava/discardica**
- nel "sistema insediativo tradizionale – sottosistema a sviluppo integrato", di cui all'art. 15 delle N.d'A. del P.T.P.:

le componenti della variante interessate risultano essere:

3) sottozona Eg3 (volumi interrati vitivinicoli);

All'interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti

La Variante risulta coerente con *l'indirizzo caratterizzante della riqualificazione RQ* (intesa a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti) ... *del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo per usi ed attività agroforestali ...*

- nel "sistema insediativo tradizionale – sottosistema a sviluppo residenziale", di cui all'art. 16 delle N.d'A. del P.T.P.:

le componenti della variante interessate risultano essere:

1) sottozona Ba14 (agriturismo);

4) sottozona Eg8 (ricovero rapaci);

All'interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti

La Variante risulta coerente con *l'indirizzo caratterizzante della riqualificazione RQ* (intesa a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti) *del patrimonio insediativo e infrastrutturale e del relativo contesto agricolo per usi ed attività di tipo U1* (residenze permanenti e/o principali con i servizi e le infrastrutture ad esse connessi; attività commerciali e produttive, di interesse prevalentemente locale e con *l'intervento ammesso di restituzione RE* (volto al ripristino di condizioni ambientali ...) *per usi e attività di tipo A1 (attività agricole...)*.

6.2. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER SETTORI DEL PTP (rif. carta di assetto del territorio e dell'uso turistico – rif. NTA PTP, artt. 20÷40)

Relativamente alle "**norme per settori**", la Variante è coerente con le norme cogenti e prevalenti per la cui puntuale verifica si riporta la seguente tabella di confronto:

TABELLA DI VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON LE NORME COGENTI E PREVALENTI DEL P.T.P.				
Norme cogenti e prevalenti (rif.: N.d'A. del P.T.P.)	Norme cogenti e prevalenti interessate dal progetto	Giudizio		Note
		Coerenza	Non coerenza	
Trasporti - 9° comma, art. 20 ⁱ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Progettazione di strade - lett. b), 1° comma, art. 21 ⁱⁱ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Industria e artigianato - 7° comma art. 25 ⁱⁱⁱ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Aree ed insediamenti agricoli 6° comma, art. 26 ^{iv}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Attrezzature e servizi per il turismo - 6° comma, art. 29 ^v	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Boschi e foreste - 7° comma, art. 32 ^{vi}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>

TABELLA DI VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON LE NORME COGENTI E PREVALENTI DEL P.T.P.				
Norme cogenti e prevalenti (rif.: N.d'A. del P.T.P.)	Norme cogenti e prevalenti interessate dal progetto	Giudizio		Note
		Coerenza	Non coerenza	
Difesa del suolo - 1°, 3° e 4° comma, art. 33 ^{vii}	■	■	□	<p>Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>tutte</i> (con riferimento all'elenco di cui alla Premessa: da n. 1 a n. 5)</p> <p>Tutti gli interventi, non dovranno prevedere:</p> <p>a) di eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;</p> <p>b) di costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreni ghiaiosi artificiali o altra idonea tecnologia;</p> <p>c) di demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;</p> <p>d) di modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante scariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;</p> <p>e) di addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;</p> <p>f) di effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;</p> <p>g) di impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.</p> <p>A tutte le componenti della variante (con riferimento all'elenco di cui alla Premessa: da n. 1 a n. 5), interferenti con ambiti sedi di frane (vd. successivo Capitolo 7), si applicano le disposizioni reg.li relative alla materia.</p> <p>Ai sensi del DM 11.03.1988, gli eventuali progetti, qualora rientranti nei casi indicati dal decreto stesso, dovranno essere corredati di specifica relazione geologica e geotecnica.</p>
Attività estrattive - 3° e 5° comma, art. 34 ^{viii}	□	□	□	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Fasce fluviali e risorse idriche - 1°, 2°, 5° e 9° comma art. 35 ^{ix}	□	□	□	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Beni culturali isolati - 3° comma, art. 37 ^x	□	□	□	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Siti di specifico interesse naturalistico - 1°, 2°, 3° e 4° comma, art. 38 ^{xi}	□	□	□	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>
Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico - 1°, 2° e 3° comma art. 40 ^{xii}	□	□	□	Componenti della variante interessanti la/le norma/e cogente/i: <i>nessuna</i>

7. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/1998

La presente *Variante*

E' COERENTE
CON LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/1998

In particolare, **relativamente agli ambiti inedificabili**, si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle condizioni in cui si trova ciascuna singola componente della presente variante:

Componenti della variante	Aree boscate	Zone Umide	Frane			Inondazioni			Valanghe			
			F1	F2	F3	A	B	C	Alto rischio	Medio rischio	Basso rischio	Va-Vb
1) Ba14	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
2) Ed10	x	-	X	-	-	(x)	-	-	-	-	-	-
3) Eg3	-	-	-	(x)	(x)	-	-	x	-	-	-	-
4) Eg8	-	-	(x)	x	x	(x)	x	x	-	-	-	-

Legenda: (x) Interferenza marginale
x Interferenza parziale
X Interferenza totale

In particolare:

- **aree boscate**, così come definite dall'art. 33 della L.R. 11/98 le componenti della presente variante che ricadono in tali ambiti, sono:
 - 2) **sottozona Ed10** (deposito materiali edili);
l'eventuale deposito materiali edili dovrà essere ubicato in modo da non interferire con le aree boscate;
- **zone umide**, così come definite dall'art. 34 della L.R. 11/98 le componenti della presente variante NON ricadono in tali ambiti.
- **terreni sedi di frane**, così come definiti dall'art. 35 della L.R. 11/98 le componenti della presente variante che ricadono in tali ambiti, sono:
 - 1) **sottozona Ba14** (agriturismo);
l'eventuale recupero di fabbricato esistente ad uso agriturismo potrà interessare qualsiasi edificio esistente essendo gli stessi ricadenti in fasce con assenza di rischio o con grado di rischio F3 (fascia verde a bassa pericolosità).
Infatti sui terreni sedi di frane di tipo "F3" (fascia verde), a bassa pericolosità, ai sensi della DGR 2939/2008, "è consentito ogni genere di intervento, edilizio ed infrastrutturale; **nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con i fenomeni idraulici, geologici ed idrogeologici che possono determinarsi nell'area e di verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie**";
 - 2) **sottozona Ed10** (deposito materiali edili);
l'eventuale deposito materiali edili, essendo la sottozona interamente ricompresa in fascia F1 (fascia rossa ad alta pericolosità), potrà essere

realizzato qualora assimilabile all'intervento di cui lettera k) del p.to C.1) della disciplina d'uso C) dei terreni sedi di frane di cui alla DGR 2939/2008 ("...depositi temporanei di materiali inerti");

In tal caso, ai sensi della suddetta DGR 2939/2008, **l'intervento dovrà essere corredato "... da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie"**;

3) sottozona Eg3 (volumi interrati vitivinicoli);

gli eventuali volumi interrati vitivinicoli, potranno interessare aree ricadenti in fasce con assenza di rischio o, ai sensi della DGR 2939/2008, con grado di rischio F3 (fascia verde a bassa pericolosità).

Per le condizioni di intervento in fasce F3 si rimanda a quanto già indicato in merito alla componente di variante 1) sottozona Ba14;

4) sottozona Eg8 (ricovero rapaci);

l'eventuale ricovero per rapaci potrà interessare aree ricadenti in fasce con assenza di rischio o, ai sensi della DGR 2939/2008, con grado di rischio F3 (fascia verde a bassa pericolosità).

Per le condizioni di intervento in fasce F3 si rimanda a quanto già indicato in merito alla componente di variante 1) sottozona Ba14.

Pertanto gli eventuali interventi potranno essere assentiti alle condizioni sopracitate.

- **terreni a rischio di inondazioni**, così come definiti dall'art. 36 della L.R. 11/98 le componenti della presente variante che ricadono in tali ambiti, sono:

2) sottozona Ed10 (deposito materiali edili);

l'eventuale deposito materiali edili potrà interessare aree ricadenti in fasce con assenza di rischio;

3) sottozona Eg3 (volumi interrati vitivinicoli);

gli eventuali volumi interrati vitivinicoli, potranno interessare qualsiasi area essendo le stesse ricadenti in fasce con assenza di rischio o con grado di rischio C (fascia verde).

Infatti sui terreni a rischio di inondazione di tipo "C" (fascia verde), ai sensi della DGR 2939/2008, "*è consentito ogni genere di intervento, edilizio ed infrastrutturale; nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolosità idraulica determinato dall'evento preso a riferimento per la determinazione della fascia, contenente altresì la verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio. Nella realizzazione di nuovi fabbricati e nella ristrutturazione o manutenzione di quelli esistenti ..., devono essere adottati accorgimenti per limitare gli effetti di eventuali flussi di acque, con particolare attenzione nei confronti di quelli provenienti dalla rete viabile*";

4) sottozona Eg8 (ricovero rapaci);

l'eventuale ricovero per rapaci potrà interessare aree ricadenti in fasce con assenza di rischio o, ai sensi della DGR 2939/2008, con grado di rischio C (fascia verde).

Per le condizioni di intervento in fasce C si rimanda a quanto già indicato in merito alla componente di variante 3) sottozona Eg3.

Pertanto gli eventuali interventi potranno essere assentiti alle condizioni sopracitate.

- **terreni a rischio di valanghe** così come definiti dall'art. 37 della L.R. 11/98. le componenti della presente variante NON ricadono in tali ambiti.

8. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE

Si riporta quanto segue:

- **PRG:**
si rimanda al precedente capitolo 5,
- **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP):**
si rimanda al precedente capitolo 6,
- **AMBITI INEDIFICABILI:**
si rimanda al precedente capitolo 7,
- **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA):**
le componenti della presente variante NON interessano tali ambiti;
- **BOSCO DI TUTELA:**
le componenti della presente variante NON interessano tali ambiti;
- **ALTRE LIMITAZIONI DI TIPO ANTROPICO ALL'USO DEL SUOLO:**
 - **rete stradale e relative fasce di rispetto:**
le componenti della presente variante sono ININFLUENTI rispetto a tali limitazioni;
 - **reti infrastrutturali** (fognatura e impianti di trattamento delle acque reflue – acquedotto – reti di trasporto e distribuzione dell'energia) **e relative fasce di rispetto:**
le componenti della presente variante sono ININFLUENTI rispetto a tali limitazioni;
 - **cimitero e relativa fascia di rispetto:**
le componenti della presente variante NON interessano tali ambiti;
 - **sorgenti e relative fasce di rispetto:**
le componenti della presente variante NON interessano tali ambiti.
 - **stalle e concimaie e relative fasce di rispetto:**
le componenti della presente variante NON interessano in tali ambiti;
- **VINCOLI RELATIVI A BENI CULTURALI E AL PAESAGGIO** (D.Leg.^{vo} 22.01.2004, n° 42):
le componenti della presente variante NON interessano tali ambiti;
Per quanto riguarda l'interferenza con il *Bosco di tutela*, si rimanda al presente capitolo 8.

9. PROCEDURA DI FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PRESENTE *VARIANTE*

Si riporta di seguito l'iter di formazione, adozione ed approvazione delle *Varianti non sostanziali*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 06.04.1998, n° 11:

1. **predisposizione** della *Variante*;

2. Qualora la *Variante* incida su beni tutelati (artt. 136 e 142, D.Lev.vo 42/2004 - art. 40 NAPTP - l.r. 56/1983), preventiva **concertazione** con le strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio: nel caso in esame NON richiesta (vd. premessa e precedente capitolo 8);

3. **adozione** da parte del Comune con propria Deliberazione di C.C.;

4. **pubblicazione** all'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per **45 giorni** consecutivi;

5. contestualmente alla pubblicazione, **trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica** al fine della formulazione di eventuali osservazioni; tale copia deve essere completa di tutta la documentazione formalmente adottata da parte del Consiglio Comunale e nella lettera di trasmissione deve inoltre essere segnalata la data dalla quale decorrono i 45 giorni di pubblicazione, affinché la struttura regionale competente possa, se del caso, formulare in tempo utile le proprie osservazioni.¹³

6. chiunque può formulare **osservazioni**, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto.

Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale

7. **sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio Comunale** con propria deliberazione **che dispone**, ove del caso, **i conseguenti adeguamenti della Variante, che viene approvata**; le eventuali modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione;

8. **la Variante assume efficacia** con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.A.V.A., della Deliberazione di approvazione del C.C.; la deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato;

9. **entro 30 gg.** dall'approvazione della variante non sostanziale, **il Comune trasmette** alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, **su supporto informatico firmato digitalmente, una copia** della variante non sostanziale approvata, **nonché una copia su supporto cartaceo** conforme all'originale.

Aosta, 18 giugno 2018

Architetto Andrea MARCHISIO

¹³ Rif.: Lettera 5636/UR del 23.10.98 dell'Assessorato regionale del territorio, ambiente e opere pubbliche

i Estratto da 9° comma art. 20 - “Trasporti”:

- 9) L'intera rete viaria del Comune di Chamois è preclusa ai mezzi a motore non elettrico eccezion fatta per quelli di soccorso, agricoli, per trasporto di merci, per sgombrare neve e simili, la cui circolazione è disciplinata dal Comune

ii Estratto da lett. b), 1° comma art. 21- “Progettazione di strade”:

- b) le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,75 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e a metri tre nei tronchi stradali per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l'inversione del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti minimi di omologazione FISl;

iii Estratto 7° comma, art. 25 – “Industria e artigianato”:

7. L'approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie territoriale di almeno tre ettari o da comportare l'insediamento di un numero di addetti non inferiore a centocinquanta, è subordinata anche nelle more dell'adeguamento del PRGC al PTP all'osservanza delle determinazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

Estratto lett. a) e b), 5° comma, art. 25:

5. Gli interventi di nuovo impianto. O di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'art. 31 della legge statale n° 457 del 1978, devono rispettare i seguenti indirizzi:
- accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita – per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante – di adeguate derivazioni da strade statali;
 - parcheggi adeguati alle necessità di stazionamento sia interne che esterne;

iv Estratto 6° comma, art. 26 – “Aree ed insediamenti agricoli”:

6. Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

v Estratto 6° comma, art. 29 – “Attrezzature e servizi per il turismo”:

6. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere;

vi Estratto 7° comma, art. 32 – “Boschi e foreste”:

7. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'articolo 21, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale.

Estratto art. 21:

- Al fine di contenere e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e paesistici in atto e scongiurare degradi futuri; allo scopo altresì di migliorare la percorribilità delle strade e la sicurezza degli utenti; per favorire inoltre la fruizione del territorio percorso da parte degli utenti e per ottenere i massimi benefici ambientali possibili, la progettazione e l'esecuzione delle strade devono rispettare le seguenti determinazioni:
 - i tracciati - per la migliore integrazione delle opere nell'ambiente - devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati, alla morfologia dei territori percorsi, distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella cartografia del PTP e recepita dai PRGC, rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni;
 - le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,75 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e a metri tre nei tronchi stradali per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l'inversione del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti minimi di omologazione FISl;
 - devono essere inerbate le scarpate e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, messe a dimora specie legnose o arbustive locali; ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati, e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, senza copertine cementizie sommitali o con copertine di spessore massimo pari a centimetri venti e non aggettanti dal piano subverticale del paramento murario;
 - deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio, il loro smaltimento con condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo;
 - per le tratte della rete stradale ordinaria che debbono essere percorse da pedoni e comunque in corrispondenza di insediamenti, occorre prevedere, a cura delle autorità competenti, corsie pedonali adeguatamente dimensionate, strutturate e protette e, compatibilmente con le caratteristiche altimetriche, piste ciclabili;
 - ai margini delle strade comunali e, su richiesta dei comuni interessati, ai margini delle strade statali e regionali devono essere realizzati spazi per la sosta e il parcheggio, in sede separata dalla piattaforma stradale e da quest'ultima schermata, al servizio degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visitabilità;
 - deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere, con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
 - devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
 - sono esclusi nuovi accessi privati diretti nelle tratte extraurbane delle strade indicate nella tavola in scala 1:20.000; sono fatti salvi gli accessi agricoli;
 - devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
 - la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con quelle preesistenti e comunque con i caratteri degli altri manufatti stradali e del contesto paesistico-ambientale;
 - devono essere smaltite le eccedenze dei materiali di scavo alle discariche autorizzate;
 - devono essere asportate le piante abbattute.

vii Estratto 1°, 3° e 4° comma, art. 33 – “Difesa del suolo”:

- Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRGC, è vietato in tutto il territorio regionale:
 - eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
 - costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;

- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
 - d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
 - e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
 - f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
 - g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.
3. Ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di valanghe o di slavine, si applicano le disposizioni di legge regionale relative alla materia
 4. Ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, i progetti delle opere pubbliche e private devono contenere, nei casi indicati dal decreto stesso, la relazione geologica e la relazione geotecnica; nel caso di interventi di modesta incidenza sulla stabilità dell'insieme opera/terreno, che ricadano in zone già note, le indagini di laboratorio possono essere ridotte od omesse, sempre che sia possibile procedere alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sulla base di dati e notizie, documentati e prodotti precedentemente per aree adiacenti e per terreni dello stesso tipo.

viii **Estratto 3° e 5° comma, art. 34 – “Attività estrattive”:**

3. Le attività estrattive sono ammesse solo in quanto previste da piani o programmi di iniziativa regionale, con le eccezioni di cui alla normativa regionale in materia; per le cave in atto che non rispettino tali condizioni, le relative autorizzazioni non sono prorogabili se non per l'attuazione di un programma di cessazione dell'attività estrattiva e di ricomposizione ambientale, che deve concludersi entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di proroga
5. Le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturate e che non presentino problemi di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale e paesistica e ai fini della sicurezza pubblica; qualora il titolare dell'autorizzazione richieda di espandere l'attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti legittimato alla loro coltivazione in base a titolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del PTP, le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa tenendo conto delle determinazioni recate dalle presenti norme.

ix **Estratto 1°, 2°, 5° e 9° comma art. 35 – “Fasce fluviali e risorse idriche”:**

1. I terreni a rischio di inondazione di cui alle relative disposizioni di legge regionale, si identificano con le fasce fluviali delimitate dal Piano stralcio delle fasce fluviali dell'autorità di bacino del fiume Po (PSFF) e con quelle delimitate dai Comuni ai sensi del provvedimento della Giunta regionale in coerenza con il PSFF, precisamente:
 - a) le fasce di deflusso;
 - b) le fasce di esondazione;
 - c) le aree di inondazione per piena catastrofica.
2. Nelle fasce fluviali, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si applica la disciplina prevista dal PSFF o dal provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, con le ulteriori limitazioni e specificazioni recate dai PRGC, in base agli indirizzi di cui alle presenti norme.
5. Nelle parti del sistema ambientale fluviale, individuato dal PTP, interessate dalle fasce fluviali la cui delimitazione è di competenza dei comuni, si applica, fino a quando i Comuni non abbiano provveduto alla delimitazione delle fasce stesse, la disciplina definita dal provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 10, in assenza di tale provvedimento, la disciplina definita dal PSFF per le aree di cui alla lettera b) del comma 1.
9. Per ogni pozzo, punto di presa e sorgente di acque destinate al consumo umano, devono essere individuate tre aree di salvaguardia, di cui solo la prima immediatamente definita, dovendo le altre due formare oggetto di successive determinazioni sulla base di indagini idrogeologiche estese alle aree circostanti, volte a individuare il bacino idrogeologico della falda, a valutare i percorsi e la caratterizzazione della falda e a rilevare le attività e le destinazioni d'uso che interessano il punto di prelievo, in relazione alle condizioni di vulnerabilità e di rischio:
 - a) prima area: di tutela assoluta recintata, estesa per un raggio non inferiore a metri 10 intorno all'opera di captazione, in cui è vietata qualsiasi attività e qualsiasi intervento che non sia esclusivamente riferito alle opere di presa;
 - b) seconda area: di rispetto, estesa per un raggio non inferiore a metri 200 attorno al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in base alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa; all'interno di tale zona trovano applicazione le disposizioni di legge relative alle aree di cui alla presente lettera b);
 - c) terza area: di protezione, estesa al bacino idrografico ed alle aree di ricarica, in cui dovranno essere regolamentate e controllate tutte le attività da cui possono derivare inquinamenti.

x **Estratto 3° comma art. 37 – “Beni culturali isolati”:**

3. Ogni intervento edilizio su beni culturali, eccedente la manutenzione ordinaria, deve fondarsi su adeguate ricerche storiche, documentarie, architettoniche e tecnologiche e su rilievi critici accurati delle preesistenze (di regola in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, di orizzontamenti e di strutture per gli edifici d'interesse storico-artistico, comprese le parti non meritevoli di conservazione o da eliminare), estesi agli intorni in diretto rapporto visivo, fisico o funzionale coi beni stessi e alle connessioni col territorio circostante.

xi **Estratto 1°, 2°, 3° e 4° comma, art. 38 – “Siti di specifico interesse naturalistico”:**

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.
2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1
3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte
4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi strettamente necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

xii **Estratto 1°, 2° e 3° comma art. 40 – “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico”:**

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole del PTP; la loro delimitazione è precisata a seguito di specifica valutazione e motivazione in sede di adeguamento del PRGC al PTP; essa concorre alla formazione degli elenchi di cui alle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Ogni intervento su tali aree richiede la preventiva acquisizione dei pareri favorevoli o sfavorevoli condizionati delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni culturali, a seconda che si tratti degli elenchi di cui alla legge n° 1497 del 1939 o della legge n° 1089 del 1939.
2. Nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le determinazioni del comma 3:
 - a) non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o

- razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità; nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo;
- c) agli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 36; (Estratto art. 36 – " Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale":
1. Ai fini del PTP, costituiscono agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, tutte le strutture insediative aggregate, di varia complessità e antichità, che presentano un interesse culturale legato ai processi storici che le hanno generate o alla qualità intrinseca dei manufatti e delle forme strutturali o al loro significato testimoniale e documentario o al loro ruolo paesistico e ambientale: esse sono individuate e classificate, in prima approssimazione, nelle tavole di piano con simbologie differenziate.
 2. Le individuazioni di cui al comma 1 devono essere verificate e specificate, ed eventualmente integrate, in sede di pianificazione locale; la delimitazione degli agglomerati di cui al comma 1 è operata dai comuni in sede di adeguamento del PRGC al PTP, ove occorra mediante la ridefinizione delle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sulla base di idonei studi aggiornati, anche in relazione alle ricerche condotte o promosse dalla Regione.
 3. La delimitazione degli agglomerati di cui al comma 1 tiene conto di tutti gli elementi rilevanti per il loro interesse culturale (storico, archeologico, architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc.) ed include, oltre agli elementi di specifico interesse, anche quelli complementari o integrativi, legati ai primi da rapporti funzionali, fisici, formali o ambientali, imprescindibili ai fini della tutela e della valorizzazione, quali sono:
 - a) gli edifici e le aree edificate inglobate o periferiche, anche di recente sistemazione o impianto, facenti parte integrante delle strutture di cui al comma 1;
 - b) gli orti cintati, i vergers, i pergolati, le strade e gli accessi, le piazze, e gli altri spazi liberi di stretta pertinenza dei nuclei insediativi;
 - c) i manufatti, i canali, i rus, i terreni sistemati con muri di sostegno o terrazzamenti e le altre opere a vario titolo concorrenti alla configurazione complessiva dei nuclei insediativi;
 - d) gli elementi naturali inglobati o di bordo, quali torrenti, rocce, masse arboree, che formano parte integrante della struttura fisica o dell'immagine dei nuclei stessi.
 4. La disciplina degli interventi negli agglomerati così delimitati è definita nei piani regolatori generali comunali con riferimento ai tipi e ai caratteri delle singole unità edilizie costitutive degli aggregati e dei diversi spazi liberi; tale disciplina individua i casi e i tipi d'intervento per i quali è necessaria la preventiva formazione di piani urbanistici di dettaglio, o di apposita normativa di attuazione, o di comparti edificatori, nonché gli ambiti o le unità minime per i quali occorrono progetti unitari, coi relativi approfondimenti analitici e valutativi; la disciplina posta in essere dai piani regolatori generali o dai piani di dettaglio o dall'apposita normativa di attuazione segue gli indirizzi di cui alle presenti norme e si basa su analisi multidisciplinari (in ordine ad aspetti storici, archeologici, geografici, urbanistici, architettonici, tecnologici, economici e sociologici), nonché su rilievi accurati, certificati da professionista abilitato e accompagnati da adeguata documentazione fotografica, che devono, in particolare, evidenziare:
 - a) gli elementi costitutivi dell'impianto storico (connotati geomorfologici e elementi naturali singolari, percorsi storici, vie di transito e assi rettori dell'assetto urbano, orientamenti dei tetti dominanti, fulcri e polarità naturali o progettate, assetto agricolo-produttivo del contesto, ecc.);
 - b) gli elementi costitutivi degli aggregati edilizi, con l'individuazione delle unità edilizie elementari e della parcellizzazione del suolo, la definizione dei tipi ricorrenti e degli edifici singolari e l'individuazione dei ruderi, con i relativi attributi (stato di conservazione, caratteri tipizzanti, qualità intrinseche, coerenze, ecc.);
 - c) gli elementi costitutivi degli spazi di socializzazione o d'uso comune sia sotto il profilo economico-funzionale (quali servizi, attività centrali e luoghi d'incontro), sia sotto il profilo fisico-formale (quali strade, piazze e slarghi, aree verdi pubbliche, fontane, forni, lavatoi, pavimentazioni, arredo urbano);
 - d) gli elementi integrativi dell'assetto insediativo, quali canali, rus, vergers, orti, giardini;
 - e) gli elementi di bordo e di raccordo col contesto, quali aree coltivate limitrofe, elementi naturali delimitanti, cinte daziarie, strade e percorsi di connessione con gli insediamenti produttivi o abitativi legati al nucleo, linee e punti di accesso, punti panoramici, aree di pertinenza visiva.
 5. La pianificazione locale deve assicurare il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare ogni alterazione degli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato; deve pertanto escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali (quali ad esempio, i rivestimenti in legno o in pietra, le grondaie o i pluviali in acciaio inossidabile), gli interventi mimetici e i camuffamenti (quali i finti rascard), l'arredo urbano con materiali e prodotti estranei alle tradizioni e alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico; deve inoltre precisare la definizione di ristrutturazione edilizia legislativamente data e garantire che gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia e posti nelle espansioni del nucleo storico debbano avere caratteri edilizi coerenti con quelli dell'adiacente nucleo.
 6. L'individuazione degli elementi di intrinseco valore da operarsi in sede di pianificazione locale ai sensi dei commi 2 e 3, tiene conto dei vincoli stabiliti ai sensi della legge n. 1089 del 1939, e concorre alla formazione dei relativi elenchi di beni tutelati.
 7. La specificazione della disciplina di cui alle presenti norme in sede di pianificazione locale deve tenere conto dei caratteri e delle qualità intrinseche degli agglomerati quali emergono dalle valutazioni operate in sede di formazione del PTP nonché dagli studi specifici della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, e da eventuali altre ricerche in particolare relative:
 - a) alla peculiarità della giacitura orografica (di cresta, di vetta, di mezza costa, di piana, ecc.);
 - b) alla originalità, chiarezza, antichità, complessità e rappresentatività (storica e/o tipologica) dell'impianto storico;
 - c) alla omogeneità, coerenza, unitarietà dell'edificato (in termini di struttura, di tipologie edilizie, di caratteri stilistici e di materiali);
 - d) alla presenza di edifici e manufatti di intrinseco valore storico, artistico, documentario o di tradizione (torri, castelli, caseforti, chiese, cappelle, oratori, ospizi, alberghi, forni, mulini, rascard, canali, rus, ecc.);
 - e) alla presenza di edifici e manufatti tipologicamente coerenti e rappresentativi di un'epoca, di una valle o di un evento storico;
 - f) all'interesse, significatività e rappresentatività degli spazi pubblici (strade, piazze, luoghi d'incontro e d'attività collettive);
 - g) allo stato di conservazione, di leggibilità e di fruibilità dei nuclei in complesso e di singole parti caratterizzate;
 - h) all'assenza o scarsa incidenza di elementi alteranti, fattori di degrado o di detrazione visiva.
 8. La specificazione della disciplina di cui alle presenti norme in sede di pianificazione locale deve altresì tenere conto dei caratteri e delle dinamiche dei rispettivi contesti socioeconomici, territoriali e paesistici, anche alla luce delle determinazioni per i sistemi ambientali e nel rispetto degli elementi relazionali; in particolare, nel sistema delle aree naturali, nel sistema dei pascoli, nel sistema boschivo, nel sistema fluviale - salvo motivate eccezioni - deve essere escluso ogni intervento di completamento, ampliamento o espansione degli agglomerati e dei nuclei esistenti, che non riguardi fabbricati e manufatti di servizio strettamente necessari per le attività inerenti all'uso e alla conduzione degli alpeggi o per le attività forestali, da realizzarsi con tipologie, materiali e dimensioni coerenti con quelle in atto; gli interventi di adeguamento funzionale - anche, ove previsto dal PTP, per le esigenze inerenti alle attività di tipo naturalistico - possono peraltro prevedere modesti incrementi volumetrici e di altezza, purché su edifici o strutture privi di intrinseco interesse.

9. Per la leggibilità e la riconoscibilità degli agglomerati, deve essere escluso ogni intervento che comporti alterazioni dei margini edificati evidenziati nelle schede delle unità locali e riconosciuti di rilevante interesse paesistico in sede di pianificazione locale; ovvero edificazioni o significative trasformazioni - eccezioni fatte per gli interventi di ripristino o di riqualificazione con riduzione di volumi o ingombri esistenti - nelle aree di pertinenza visiva circostanti gli agglomerati, individuate negli strumenti urbanistici.
10. Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:
- centro storico di Aosta: è l'area contenuta dalla "città romana" e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRGC;
 - bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;
 - villages: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;
 - villages: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;
 - hameaux: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;
 - altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.
11. Per il centro storico di Aosta, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:
- azioni a scala regionale e urbana che consentano da un lato di ridefinire il ruolo simbolico-culturale del capoluogo, redistribuendo parte delle funzioni regionali negli altri nodi urbani, dall'altro di:
 - riorganizzare i rapporti del centro col contesto urbano mediante opportune trasformazioni delle aree strategiche di bordo (stadio, macello, caserme, area Cogne);
 - riconnettere il centro con la fascia della Doire Baltée mediante fasce verdi, lungo il torrent Buthier e a ovest della cinta muraria;
 - riorganizzare il traffico, i trasporti e la mobilità in modo da alleggerire in misura consistente il traffico veicolare che attraversa o lambisce il centro, dando vita a un sistema articolato di aree pedonali;
 - controllare i processi di trasformazione funzionale del centro in modo da evitare che lo stesso perda per ragioni turistiche la sua individualità; in modo da evitare altresì la conversione ad usi terziari del patrimonio abitativo e da favorire, invece, il recupero abitativo e la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio;
 - azioni pubbliche diffuse sulle trame di base, quali strade, piazze e passaggi comuni, vergers, rus, al fine di realizzare una rete connettiva più articolata e complessa, e di valorizzare i sistemi di preesistenze storico-culturali snodati alle spalle dei due assi principali;
 - azioni di controllo e disciplina delle trasformazioni edilizie e funzionali in tutto il centro, volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione delle specificità culturali e ambientali delle diverse parti e delle singole unità edilizie, anche mediante la promozione e l'organizzazione di comparti edificatori; tale disciplina non potrà - salvo motivate eccezioni - prevedere interventi di trasformazione se non in ambiti circoscritti, privi di elementi di intrinseco interesse e nel quadro di piani urbanistici di dettaglio e di progetti unitari che abbraccino almeno le intere unità edilizie interessate e non comportino incrementi di superficie utile e significative riduzioni degli usi abitativi;
 - azioni mirate ad affrontare particolari situazioni di degrado o di rilevante interesse pubblico, anche col ricorso ai programmi di cui alla legge n. 179 del 1992 (programmi integrati di intervento, di recupero urbano e di riqualificazione urbana) a strumenti operativi di carattere innovativo; gli strumenti urbanistici e gli atti urbanistico-edilizi che ammettono modalità di azione e di intervento di trasformazione, dovranno considerare in modo correlato tutte le categorie di azioni di cui al presente comma.
12. Per i bourgs, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:
- azioni a scala territoriale che consentano di rivalutare il ruolo storico dei centri quali nodi di centralità urbana e di riqualificarne gli assi rettori, riducendo o eliminando i flussi veicolari d'attraversamento;
 - azioni pubbliche a scala urbana, volte a migliorare il sistema degli accessi e degli attestamenti veicolari, a riqualificare gli assi rettori e le trame storiche di riferimento, compresi spazi pubblici e elementi d'uso collettivo, arredo urbano storico e pavimentazioni da ripristinare, rus, canali, percorsi e vergers da mantenere o riqualificare;
 - una disciplina differenziata di tutto il centro, che dovrà di regola prevedere la conservazione e il restauro delle cortine edilizie prospettanti gli assi rettori, coi relativi imbocchi e passaggi laterali, negozi e servizi a piano terra, e la possibilità di interventi di trasformazione, senza incrementi di altezze e di volume, delle parti interne prive di intrinseco valore storico, artistico o documentario, con interventi articolati per comparti o con progetti unitari estesi almeno alle intere unità edilizie interessate; limitati interventi di completamento, a fini essenzialmente riqualificativi, potranno essere previsti, sempre nell'ambito di progetti unitari, per le aree di bordo non interessate da rapporti significativi, funzionali o visivi, col contesto.
13. Per le villes, oltre alle azioni volte a ristabilire equilibrati rapporti col contesto rurale, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:
- interventi sulle trame di riferimento, quali strade e percorsi, canali, rus, reti tecnologiche, con particolare attenzione per le connessioni coi villages e gli hameaux storicamente connessi;
 - una disciplina organica di tutto il centro, articolata secondo la varietà dei tipi edilizi, delle qualità intrinseche e dello stato di conservazione; tale disciplina non potrà - salvo motivate eccezioni - prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica quali definiti dall'articolo 31 della legge n. 457 del 1978, se non in ambiti privi di intrinseco interesse, nel quadro di piani urbanistici di dettaglio; limitati interventi di completamento potranno tuttavia essere previsti nelle aree di bordo o periferiche non rilevanti dal punto di vista paesistico o funzionale per i rapporti col contesto.
14. Ai villages e agli hameaux si applicano gli indirizzi di cui al comma 13; particolare attenzione deve peraltro essere rivolta, in sede di pianificazione locale, al rapporto col contesto agricolo e naturale (accessi e sentieri, orti e prati falciati, bordi di terrazzo, ruscelli, ecc.) e all'unitarietà dei nuclei, data la loro dimensione generalmente modesta (orientamento dei fabbricati e dei tetti, materiali, tipologie edilizie, ecc.); i piani urbanistici locali, generali o di dettaglio, dovranno pertanto escludere - salvo motivate eccezioni - interventi trasformativi che implicino nuove edificazioni, se non per completamenti e limitate espansioni nelle aree di bordo, rigorosamente coerenti con le regole organizzative, tipologiche e costruttive delle unità edilizie caratterizzanti.
15. Per le altre strutture aggregate, l'indirizzo del PTP a scala locale e a scala urbana e territoriale è volto al recupero dell'impianto originario e alla valorizzazione della peculiarità storico-funzionale; la disciplina degli interventi deve pertanto escludere alterazioni della trama viaria storica, dei caratteri essenziali tipologici e funzionali, fatte salve più specifiche cautele relative agli edifici o ai manufatti d'intrinseco valore.
16. In assenza della disciplina urbanistica di cui al comma 4, o degli strumenti urbanistici di dettaglio o dell'apposita normativa di attuazione o dei progetti operativi o dei comparti edificatori ove imposti, negli agglomerati di cui al presente articolo, individuati dal PTP e delimitati dal PRGC quali zone A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1978. Dal momento in cui assume efficacia l'approvazione del PTP è inoltre consentita la ristrutturazione edilizia, a condizione che non si modifichino gli elementi strutturali e di pregio architettonico degli edifici)
- d) ai beni culturali isolati, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 37

(Estratto art. 37 – Beni culturali isolati:

1. La pianificazione locale individua i beni culturali isolati, verificando ed eventualmente estendendo l'individuazione del PTP, sulla base di appositi censimenti dei beni culturali che tengano conto delle ricerche attuate dalla Regione e da altri enti; tale individuazione concorre alla formazione degli elenchi dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939; i censimenti dei beni culturali sono coordinati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, con metodi e procedimenti unificati d'archiviazione, anche agli effetti dell'applicazione delle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939.
 2. La pianificazione locale specifica gli indirizzi di tutela dei beni culturali stabiliti dal PTP, definendo - d'intesa con la Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali - gli interventi e le utilizzazioni più appropriate in relazione ai caratteri, alle qualità intrinseche e allo stato di conservazione dei beni e al loro rapporto col contesto territoriale e paesaggistico.
 3. Ogni intervento edilizio su beni culturali, eccedente la manutenzione ordinaria, deve fondarsi su adeguate ricerche storiche, documentarie, architettoniche e tecnologiche e su rilievi critici accurati delle preesistenze (di regola in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, di orizzontamenti e di strutture per gli edifici d'interesse storico-artistico, comprese le parti non meritevoli di conservazione o da eliminare), estesi agli intorni in diretto rapporto visivo, fisico o funzionale coi beni stessi e alle connessioni col territorio circostante.
 4. Gli interventi di restauro devono tendere a eliminare gli usi impropri o degradanti e a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni, che riducano al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso) e da migliorarne la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto; sono pertanto da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi.
 5. Il PTP richiede la conservazione e la valorizzazione dei percorsi storici, delle strade e dei sentieri che costituiscono le trame connettive dell'insediamento rurale e dell'acculturazione storica della montagna, individuate nella tavola in scala 1:20.000 e da individuarsi e specificarsi ulteriormente in sede di pianificazione locale, distinti in:
 - a) percorsi coincidenti con strade carrabili;
 - b) altri percorsi strutturanti il sistema insediativo tradizionale, il sistema urbano e il sistema fluviale;
 - c) altri percorsi di collegamento tra i sistemi di cui alla lettera b) e gli altri sistemi ambientali.
 6. Ogni azione di trasformazione che possa interferire con le reti dei percorsi di cui al comma 5 o minacciarne la conservazione o la fruibilità deve essere preceduta da accurati rilievi storici e topografici estesi agli interi ambiti interessati; deve comunque essere evitato ogni intervento che possa determinare interruzioni o significative modificazioni - avuto anche riguardo alle pavimentazioni originarie - dei percorsi di collegamento tra castelli, torri, bourgs e villes, dei sentieri principali d'accesso ai villages e agli hameaux (in particolare sui conoidi, nei boschi dell'envers, nei vigneti), dei principali percorsi dei tramuti, delle strade reali di caccia, delle grandi vie storiche di valico, nonché dei percorsi e circuiti che svolgono un ruolo essenziale di connessione per insiemi di beni culturali e di luoghi rilevanti per le culture locali)
3. Nelle aree di specifico interesse archeologico individuate nelle tavole del PTP o che saranno individuate in sede di pianificazione locale o dalla competente struttura regionale, sino alle determinazioni della struttura medesima, conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, sono ammessi soltanto interventi riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione non superficiale deve essere autorizzato dalla struttura predetta; si applicano inoltre le disposizioni di legge in materia.